

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Luglio - Agosto 2022

CORTE COSTITUZIONALE
(di Karma Natali)

C. cost., 25.7.2022 n. 194 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 co. 1-ter Cpp sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze.

Chiamato a pronunciarsi sulle istanze di applicazione della pena *ex art.* 444 Cpp avanzate da due fra più imputati dei reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 81 co. 2 Cp, il giudice *a quo* ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 444 co. 1-ter Cpp «nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla».

La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto nell'ordinanza di rimessione non risultava dimostrato il rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale (si veda anche Corte cost., 21.12.2021 n. 249). L'art. 444 co. 1-ter Cpp condiziona, infatti, l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato solo in relazione a specifici delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis Cp), ma tra questi non figura l'art. 321 Cp. Dal raffronto tra la disposizione censurata e gli artt. 322-quater, 165 co. 4 Cp e l'art. 444 co. 3-bis Cpp (che nei rispettivi elenchi, specialmente a seguito della l. 9.1.2019 n. 3, oggi menzionano l'art. 321 Cp) emerge che tale omissione non può dirsi frutto di una dimenticanza, e che, anzi, il mancato richiamo alla fattispecie prevista nell'art. 321 Cp è il risultato di una «consapevole scelta del legislatore del 2015 prima, e di quello del 2019 poi, di modulare diversamente l'ambito di applicazione delle disposizioni citate, estendendo solo alle ultime tre il richiamo all'art. 321 cod. pen., che continua invece a essere assente nell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.: ciò che

impone di concludere pienamente nel senso che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*». La disposizione censurata è stata pertanto ritenuta non applicabile al soggetto imputato di corruzione attiva *ex art. 321 Cp*. Quanto invece all'altro imputato – unico pubblico ufficiale, accusato di corruzione passiva *ex artt. 319 e 319-bis Cp* – la Corte non ha ravvisato il presupposto necessario per la rilevanza della questione sollevata (ossia l'esistenza di una pluralità di imputati in concorso tra loro, ciascuno dei quali avrebbe ricevuto soltanto una parte del prezzo del reato).

C. cost., 14.7.2022 n. 175 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 co. 1 lett. *b* del d.lgs. 24.9.2015 n. 158 nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione 0» nel testo dell'art. 10-*bis* del d.lgs. 10.3.2000 n. 74 e dello stesso art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione 0». In via consequenziale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 co. 1 lett. *a* del d.lgs. n. 158 del 2015 e dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute 0» contenute nella rubrica della disposizione.

Il Tribunale ordinario di Monza, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 76, 77 co. 1 Cost. – sia dell'art. 7 co. 1 lett. *b* del d.lgs. n. 158 del 2015 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'art. 8 co. 1 della l. 11.3.2014 n. 23) nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione 0» nel testo dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della l. 25.6.1999 n. 205), sia, conseguentemente, dell'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato, nella parte in cui prevede la rilevanza penale di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Su un primo versante (quello relativo alla violazione degli artt. 25 co. 2, 76 e 77 co. 1 Cost.), il rimettente ritiene che l'ampiamiento della fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute (di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000) non trovi copertura nella delega *ex art. 8* della l. n. 23 del 2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita). Quanto invece alla violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, si osserva che per la normativa in vigore sarebbe punito il contribuente che presenti un modello 770 veritiero e ometta di versare le ritenute per un importo superiore alla soglia di 150.000 euro, mentre risulterebbe esente da pena il sostituto di imposta che, rendendosi ugualmente inadempiente a un debito tributario di pari entità, abbia presentato una dichiarazione infedele, indicando un debito inferiore alla soglia di punibilità.

La Corte ha ritenuto sussistente il denunciato eccesso di delega (e assorbita la questione sollevata in relazione all'art. 3 Cost.). Ripercorse le vicende normative e giurisprudenziali che hanno interessato la fattispecie in esame e considerati i criteri dettati dall'art. 8 l. n. 23 del 2014, la Corte ha affermato che «il legislatore delegato ha introdotto nell'art. 10-*bis* una nuova fattispecie penale (omesso versamento di ritenute

dovute sulla base della stessa dichiarazione del sostituto), affiancandola a quella già esistente (omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti), senza essere autorizzato a farlo dalla legge delega, mentre sarebbe stato necessario un criterio preciso e definito per poter essere rispettoso anche del principio di stretta legalità in materia penale» (si vedano, in particolare, i §§ da 4 a 12). Non essendo sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa, la scelta del legislatore di inserire la locuzione censurata (ossia le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o») nella fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute di cui all'art. 10-*bis* del d.lgs. n. 74 del 2000 è stata pertanto ritenuta in contrasto con gli artt. 25 co. 2, 76 e 77 co. 1 Cost.

Stante la sussistenza di un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta, la Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 co. 1 lett. *a* d.lgs. n. 158 del 2015 e dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione (§13).

Per effetto della decisione, quindi, viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015, sicché, da un lato, «l'integrazione della fattispecie penale dell'art. 10-*bis* richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate» e, dall'altro, «il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c'è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituti, costituisce illecito amministrativo tributario» (§14).

C. cost., 12.7.2022 n. 174 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-*bis* co. 4 Cp nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. *b* Cpp, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Il caso che ha dato origine alla pronuncia in esame riguardava due imputati del reato di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 9.10.1990 n. 309 (T.u. stupef.), i quali avevano già beneficiato della messa alla prova in un altro procedimento penale relativo a un episodio di cessione di sostanze stupefacenti ritenuto in continuazione con quello *sub iudice* (trattandosi di fatti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso). Ricevuta dagli interessati una nuova istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bologna aveva constatato l'impossibilità di accogliere la richiesta, stante il disposto dell'art. 168-*bis* co. 4 Cp (ai sensi del quale «[l]a sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta»). Veniva così sollevata – in relazione all'art. 3 Cost. – questione di legittimità costituzionale della disposizione richiamata, nella parte in cui, prevedendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non consente all'interessato di usufruirne per reati connessi *ex art.* 12 co. 1 lett. *b*

Cpp con altri reati per cui il beneficio sia già stato concesso. In sostanza, il rimettente censura l'irragionevole disparità di trattamento che si genera tra l'imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell'ambito di un unico procedimento (il quale ha la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova) e l'imputato nei cui confronti si proceda all'accertamento di tali reati in procedimenti diversi (il quale, appunto, non può accedere al beneficio in forza dell'art. 168-bis co. 4 Cp).

La questione è stata ritenuta dalla Corte fondata. In particolare, il Giudice delle leggi ha ricordato che, nel caso in cui siano contestati più reati nell'ambito di un medesimo procedimento, l'art. 168-bis co. 4 Cp non impedisce all'imputato di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova (si veda Corte cost., 14.6.2022 n. 146): il che evidentemente vale anche nella specifica ipotesi in cui tali reati siano avvinti dalla continuazione (e sempre che i limiti edittali di ciascun reato siano compatibili con la concessione del beneficio). È quindi irragionevole che la stessa possibilità non sia riconosciuta all'imputato i cui reati commessi in continuazione siano stati contestati in procedimenti distinti; perché l'accesso al rito verrebbe a dipendere da «scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali, sulle quali l'imputato stesso non può in alcun modo influire» (§3.3).

La Corte ha inoltre precisato che l'impossibilità di ammettere alla messa alla prova chi abbia già avuto accesso al beneficio in relazione a un altro reato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso contrasta con l'intento legislativo di sanzionare in maniera unitaria il reato continuato (§3.4). Considerazione, questa, che vale anche per l'altra ipotesi descritta nell'art. 12 co. 1 lett. b Cpp. Qualora il pubblico ministero abbia proceduto per reati in concorso formale nell'ambito di procedimenti distinti, infatti, «risulterebbe irragionevole negare all'imputato la possibilità di accedere nuovamente alla messa alla prova, nell'ambito di un procedimento che ha pur sempre ad oggetto la medesima condotta attiva od omissiva per la quale egli ha già fruito del beneficio» (§3.5).

Dichiarato incostituzionale l'art. 168-bis Cp (nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi ex art. 12 co. 1 lett. b Cpp con altri reati per i quali il beneficio sia già stato concesso), la Corte ha concluso precisando che in casi di questo tipo spetterà al giudice una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato. Qualora poi si ritenga di concedere nuovamente il beneficio, «il giudice stabilirà la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, comunque entro i limiti complessivi indicati dall'art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen., valorizzando opportunamente il percorso già compiuto, alla luce dell'esigenza – sottesa al sistema – di apprestare una risposta sanzionatoria sostanzialmente unitaria rispetto a tutti i reati in concorso formale o commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso» (§3.6).

C. cost., 12.7.2022 n. 173 (sentenza)


La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 Cpp nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis Cp, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 ss. Cpp.

L'ordinanza decisa dal Giudice delle leggi è stata emessa nell'ambito di un procedimento che vedeva imputato un militare per il reato di diffamazione militare aggravata commessa a danno di più persone. Ricontrati i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis Cp, il Tribunale militare di Roma aveva sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 co. 1 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 § 1 Cedu) – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 Cpp, nella parte in cui non prevede che, «quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti» Cpp.

Le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. (assorbita l'ulteriore censura sollevata in merito all'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 6 C.e.d.u.). Il ragionamento seguito dalla Corte muove da un'accurata ricostruzione dell'istituto indicato nell'art. 131-bis Cp e dell'efficacia della relativa sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno *ex art.* 651-bis Cpp. La pronuncia di proscioglimento di cui all'art. 131-bis Cp esibisce infatti una rilevante peculiarità, dal momento che si atteggia «come una vera e propria sentenza di accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dell'illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto all'illecito penale» (§6). Tale sistema presenta, tuttavia, un «deficit di tutela per la parte civile, quando si viene a ragionare della prescrizione processuale dettata dalla disposizione censurata» (art. 538 Cpp), secondo la quale – salvo alcune ipotesi eccezionali (si veda §9) – il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile «[q]uando pronuncia sentenza di condanna». La qualificazione formale del provvedimento (quale sentenza di proscioglimento per estinzione del reato) dunque impedisce al giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria presentata dalla parte civile; con la conseguenza che quest'ultima è obbligata a promuovere un distinto giudizio civile per azionare la medesima pretesa (§7).

L'applicazione, anche in questo caso, della regola generale prevista nell'art. 538 Cpp (e la conseguente impossibilità per il giudice penale di pronunciarsi anche sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile) per la Corte rende la norma censurata «contrastante con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), per

l'argomento a fortiori che può trarsi dalla comparazione con le fattispecie in cui non c'è absolutio ab instantia pur in mancanza di siffatto accertamento, vuoi perché il giudice penale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria (o restitutoria) civile anche se non vi è una condanna penale, vuoi perché il giudizio prosegue comunque per la definizione anche solo delle pretese civilistiche; essa inoltre si pone in violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, secondo comma, Cost.), nella specie della parte civile, la quale subisce la mancata decisione in ordine alla sua pretesa risarcitoria (o restitutoria) anche quando essa appare fondata e meritevole di accoglimento proprio in ragione del contestuale accertamento, ad opera del giudice penale, della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all'imputato nel contesto del proscioglimento di quest'ultimo ex art. 131-bis cod. pen.» ed infine «essa collide con il canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) a causa dell'arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria), con soluzione di continuità rispetto a un nuovo giudizio civile, del cui promovimento è onerata la parte civile, anche solo per recuperare le spese sostenute le processo penale» (§11).



CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G. UE, 1.8.2022, T.L., C-242/22](#)

«L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev'essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l'interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell'esistenza e della portata del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e, dall'altro, dell'esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest'ultimo».

La questione pregiudiziale trae origine da un procedimento penale portoghese in cui è stata omessa la traduzione di numerosi documenti fondamentali. In particolare, nel procedimento principale TL ha eletto domicilio senza l'intervento di un interprete e senza che l'elezione di domicilio fosse tradotta in rumeno (lingua ufficiale dello Stato di provenienza di TL). La condanna di TL è stata condizionalmente sospesa e lo stesso è stato sottoposto al regime di libertà vigilata. A causa della violazione delle prescrizioni della libertà vigilata, TL è stato citato due volte a comparire avanti il *Tribunal Judicial da Comarca de Beja*, ma tali citazioni sono state effettuate in portoghese. Non avendo potuto partecipare al processo, l'ordinanza del *Tribunal* ha revocato il beneficio della sospensione condizionale e TL, in un momento successivo, è stato fermato presso l'indirizzo della sua nuova residenza. TL, infatti, ha affermato che non essendogli stato tradotto il verbale di elezione di domicilio, lo stesso non sarebbe stato consapevole del fatto che incombeva in capo a lui un obbligo di comunicare ogni variazione di domicilio o residenza. A seguito di un ricorso incardinato da TL avverso il provvedimento di revoca della sospensione condizionale, il *Tribunal Judicial* ha respinto le doglianze del ricorrente, riconoscendo che vi fosse stata una violazione del diritto all'interpretazione e alla traduzione, ma che il vizio fosse stato sanato poiché TL non lo avrebbe eccepito tempestivamente.

Il giudice del rinvio, pertanto, si domanda se sia compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che apponga dei termini entro i quali eccepire la mancata traduzione di un atto fondamentale o la mancata nomina di un interprete, con conseguente possibilità che lo spirare dei termini sani la nullità.

La Corte di Giustizia osserva, in primo luogo, che gli artt. 2 par. 1 e 3 par. 1 direttiva 2010/64/UE, nonché l'art. 3 par. 1 lett. D) direttiva 2012/13/UE sono direttamente produttivi di effetti negli ordinamenti nazionali, qualora non recepiti tempestivamente, in quanto disposizioni incondizionate e sufficientemente precise. La Corte ripercorre, poi, le tappe del procedimento interno che hanno condotto alla questione pregiudiziale, evidenziando come la mancata traduzione di alcuni atti fondamentali sia pacifica. In relazione, invece, alla possibilità per le legislazioni nazionali di prevedere termini perentori entro i quali far valere il vizio della mancata traduzione di un atto o della mancata nomina di un interprete, la Corte rileva che simili previsioni si pongono in contrasto con il principio di effettività, il quale impone che le norme debbano essere strutturate in modo da non rendere «impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione» (§75). Su questi presupposti, i Giudici del Lussemburgo affermano che l'obbligo di informare indagati e imputati dei loro diritti all'interpretazione e alla traduzione «riveste un'importanza fondamentale per la garanzia effettiva di tali diritti» (§78), con la conseguenza che la previsione di termini di decadenza per eccepire la violazione dell'obbligo citato (a maggior ragione se tali termini decorrono prima di una compiuta informazione) «produrrebbe l'effetto di rendere privo di contenuti il diritto di essere informati» (§79).

C.G. UE, 14.7.2022, K.L. D.B. - L.I., C-168/21

«1) L'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo.

2) L'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letti alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione».

La questione trae origine da un MAE emesso dall'Italia verso la Francia, al fine di eseguire una sentenza di anni dodici e mesi sei di reclusione per fatti di rapina in

concorso, devastazione e saccheggio, porto abusivo di armi ed esplosione di ordigni (i.e. i fatti del G8 di Genova del 2001).

La questione interpretativa riguarda l'ampiezza della causa di rifiuto del MAE basato sul requisito della doppia incriminazione del reato di devastazione e saccheggio. In Italia, infatti, il bene giuridico tutelato dal reato in oggetto è, oltre al patrimonio, l'ordine pubblico. Al contrario, in Francia «il fatto di mettere in pericolo l'ordine pubblico attraverso la distruzione di massa di beni mobili o immobili non costituisce una fattispecie di reato specifica» (§23), in quanto vengono presi in considerazione autonomamente i singoli delitti di furto e danneggiamento.

La Corte di cassazione francese, nel sollevare la questione, si domanda se la tutela dell'ordine pubblico, in quanto elemento costitutivo del reato di devastazione e saccheggio, possa essere posta alla base di un non riconoscimento o non esecuzione di un MAE basato sulla violazione del requisito della doppia incriminazione. In caso di risposta affermativa, il giudice rimettente evidenzia come il MAE potrebbe diventare sproporzionato in fase esecutiva e si domanda, pertanto, se vi sia la possibilità di rifiutarlo sulla base dell'art. 49, §3, Carta di Nizza che stabilisce il principio di proporzionalità della pena rispetto al reato commesso.

La Corte di Giustizia ricorda che l'art. 2, §4, DQ 2002/584/GAI richiede il requisito della doppia incriminazione, «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica» del reato, e che lo stesso deve essere interpretato non solamente in senso letterale ma anche in considerazione del suo contesto e dello scopo che persegue. Pertanto, «è necessario e sufficiente che i fatti che hanno dato luogo all'emissione del mandato d'arresto costituiscano reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione» ma «non è necessario che i due reati siano identici nei due Stati membri interessati» (§33). Una diversa interpretazione condurrebbe a un rifiuto quasi automatico di un MAE qualora le fattispecie incriminatrici siano formulate in modo anche solo parzialmente diverso (come accade nella maggior parte dei casi), così violando il principio del mutuo riconoscimento e il principio di fiducia reciproca, nonché neutralizzando l'obiettivo di facilitare le consegne e di lotta «contro l'impunità di una persona ricercata» (§47).

In sintonia con quanto appena sottolineato e sulla base di analoghe argomentazioni, la Corte evidenzia altresì come «la circostanza che solo una parte dei fatti che compongono un reato nello Stato membro emittente costituisce reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione non [possa] consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo» (§58). E lo Stato di esecuzione non potrebbe tantomeno subordinare la consegna al fatto che la pena sia scontata solo per una *quota parte*, dal momento che tale condizione non è annoverata nell'art. 5 DQ 2002/584/GAI. Inoltre, anche volendo fare riferimento al principio di proporzionalità come motivo di rifiuto, la Corte ne affida il vaglio alla competenza esclusiva dell'autorità emittente, non essendo lo stesso previsto quale causa di non riconoscimento o non esecuzione di un MAE.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Oscar Calavita)

[C. EUR., 7.7.2022, M.S. C. ITALIA, 32715/19](#)

«Art. 3 (materiale) - Obblighi positivi - Mancanza di diligenza da parte delle autorità nazionali, durante un primo periodo, intervenute tardivamente nell'applicazione di una misura cautelare, ossia 22 mesi dopo l'accoltellamento della ricorrente da parte del marito - Mancanza di valutazione immediata e proattiva dell'esistenza di un rischio reale e immediato di violenza domestica ricorrente - Diligenza da parte delle autorità nazionali, in una seconda fase, nella loro valutazione autonoma, proattiva e completa del rischio, che le ha portate ad adottare una misura cautelare.

Art. 3 (procedurale) - Indagini efficaci - Mancanza di diligenza e tempestività da parte delle autorità nazionali, che hanno avuto come risultato un'un'impunità quasi totale del marito violento a causa della prescrizione - Mantenimento di un sistema, basato sui meccanismi di prescrizione del quadro nazionale, in cui la prescrizione è strettamente legata all'azione giudiziaria, anche dopo l'avvio del procedimento - Passività giudiziaria incompatibile con tale quadro legale».

Il caso di specie riguarda fatti di violenza domestica agiti dal marito nei confronti della moglie. La ricorrente ha lamentato, in particolare, la mancanza di protezione e di assistenza da parte dell'Italia e il mancato rispetto delle garanzie procedurali dell'art. 3, in quanto, poiché diversi reati erano stati dichiarati prescritti, le autorità non avevano agito con la necessaria tempestività e diligenza. Più nel dettaglio, le numerose denunce per maltrattamenti e atti persecutori sono state depositate in un lasso temporale compreso tra il 2007 e il 2013 e alcuni procedimenti si sono chiusi con una declaratoria di prescrizione.

La Corte ricorda, innanzitutto, che per poter esse sussunti nell'alveo dell'art. 3, i maltrattamenti devono raggiungere un livello minimo di gravità, la cui valutazione dipende da tutte le circostanze del caso, tra cui possono essere annoverate: la natura e il contesto del trattamento, la sua durata, i suoi effetti fisici e mentali, il sesso della vittima e la relazione tra la vittima e l'autore del reato. La Corte precisa, inoltre, come i maltrattamenti che soddisfano questa soglia minima di gravità di solito comportano lesioni fisiche o gravi sofferenze fisiche o mentali.

Da un punto di vista generale, i Giudici di Strasburgo ricordano che gli obblighi positivi delle autorità ai sensi dell'art. 3 comprendono tre diversi fattori: 1) l'obbligo di stabilire un quadro legislativo e normativo adeguato; 2) l'obbligo di adottare misure operative per proteggere individui specifici dal rischio di trattamenti in contrari all'art. 3; 3) l'obbligo di condurre un'indagine efficace su presunte accuse di maltrattamenti.

Nel caso di specie, la Corte “promuove” l'Italia da un punto di vista normativo, in quanto ritiene che «*le cadre juridique italien était propre à assurer une protection contre*

des actes de violence commis par des particuliers dans une affaire donnée». Inoltre, «*les mesures juridiques et opérationnelles que prévoyait le système législatif italien offrait aux autorités concernées une panoplie suffisante de possibilités adéquates et proportionnées au regard de la gravité du risque en l'espèce*»¹ (§118). Dal punto di vista operativo, invece, secondo la Corte vi è stata una mancanza da parte dell'Italia, in quanto nel primo periodo (dal 2007 al 2008) non è stata adottata alcuna misura cautelare nei confronti dell'indagato e, pertanto, l'Italia sarebbe stata inadempiente nella valutazione del pericolo concreto a cui la ricorrente era sottoposta. Inoltre, nel primo periodo le autorità italiane non si sarebbero mosse con la diligenza richiesta e sarebbero intervenute tardivamente, con conseguente violazione dell'art. 3 Cedu. Infine, La Corte rileva ancora come la lentezza procedimentale, che ha condotto a numerose declaratorie di prescrizione, si pone in contrasto anch'essa con l'art. 3, anche in considerazione del fatto che nei «casi di violenza contro le donne, spetta alle autorità nazionali tenere conto della precarietà e della particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima e valutare la situazione di conseguenza, il prima possibile» (§142).

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Violazione - Processuale - Mancanza di un'indagine efficace da parte delle autorità nazionali sul naufragio dei rifugiati che ha causato la morte di alcuni di loro - Mancato esame del contenuto delle dichiarazioni dei rifugiati con carenze molto gravi prima della loro inclusione nel fascicolo - Nessuna partecipazione adeguata dei ricorrenti al procedimento - Altre vie di indagine chiaramente necessarie non perseguite) e **Art. 2** (Violazione - Sostanziale - Obblighi positivi - Vita - Omissioni e ritardi concreti da parte delle autorità nazionali nella conduzione e nell'organizzazione dell'operazione di salvataggio dei rifugiati - La Guardia Costiera ha un obbligo di mezzi e non di risultato per riuscire a salvare qualsiasi persona in pericolo in mare - Decisioni difficili e rapide che devono essere prese dal comandante, generalmente a sua discrezione, e dall'equipaggio di un'imbarcazione di Stato coinvolta nel salvataggio di persone in mare e che devono essere ispirate dallo sforzo prioritario di garantire il diritto alla vita delle persone in pericolo) e **Art. 3** (Violazione - Trattamento degradante - Perquisizione corporea di rifugiati naufraghi, all'arrivo su un'isola greca, costretti dalle forze dell'ordine a spogliarsi nello stesso momento e nello stesso luogo, di fronte ad almeno tredici persone): [C. Eur., 7.7.2022, Safi e altri c. Grecia, 5418/15](#);

Art. 2 (Violazione - Obblighi positivi - Morte di un partecipante a una sperimentazione clinica di un nuovo medicinale in seguito a un'attuazione carente del quadro normativo e all'inosservanza delle garanzie che assicurano il consenso informato - Necessaria una maggiore protezione per la partecipazione di persone affette da

¹ «Il quadro giuridico italiano era adeguato a fornire protezione contro gli atti di violenza commessi da privati in un determinato caso». Inoltre, «le misure legali e operative previste dal sistema legislativo italiano hanno offerto alle autorità interessate una gamma sufficiente di possibilità, adeguate e proporzionate alla gravità del rischio nel caso in questione».

disturbi mentali alle sperimentazioni cliniche, con garanzie particolarmente forti - Risposta giudiziaria inadeguata): [C. Eur., 30.8.2022, Traskunova c. Russia, 21648/11](#);

Art. 2 (Violazione - Uso della forza non assolutamente necessario durante un'operazione di polizia in cui una persona, erroneamente identificata come un pericoloso fuggitivo, è stata colpita mortalmente - Dubbi sul fatto che chi ha sparato credesse onestamente che la vita degli altri agenti fosse in pericolo, date le carenze nelle indagini interne - Inadeguata pianificazione e controllo dell'operazione per ridurre al minimo il ricorso alla forza letale - Indagine efficace - Mancanza di ragionevole rapidità e completezza dell'indagine penale durata undici anni): [C. Eur., 30.8.2022, Pârvu c. Romania, 13326/18](#);

Art. 3 (Violazione - Processuale - Mancanza di un'indagine efficace sulle accuse argomentate del ricorrente davanti alle autorità nazionali di violenza fisica inflitta dagli agenti di polizia coinvolti nel suo arresto): [C. Eur., 7.7.2022, Torosian c. Grecia, 48195/17](#);

Art. 3 (Violazione - Espulsione di un cittadino russo di origine cecena verso la Russia che aveva mantenuto lo status di rifugiato in Francia, nonostante la revoca del suo status - Ordine di espulsione che non menziona espressamente il mantenimento del suo status di rifugiato - Tribunale amministrativo che respinge la domanda di sospensione, Impossibile verificare se l'analisi dei rischi sia stata effettuata in tempo utile - La valutazione approfondita della situazione del richiedente da parte del tribunale amministrativo dopo la sua espulsione non è in grado di rimediare alle carenze dell'analisi dei rischi): [C. Eur., 30.8.2022, R. c. Francia, 49857/20](#);

Art. 3 (Potenziale violazione - Ordine di espulsione verso la Russia di un cittadino russo di origine cecena, a seguito della revoca del suo status di rifugiato - Richiedente sospettato dalle autorità francesi di radicalizzazione e di appartenenza alla lotta armata cecena e segnalato come tale alle autorità russe - Governo che non ha dissipato i dubbi sugli elementi prodotti dal richiedente - Mancanza di autenticità delle convocazioni emesse dal dipartimento del Ministero dell'Interno e segnalato come tale alle autorità russe - Il Governo non ha dissipato i dubbi sugli elementi prodotti dal richiedente - Mancanza di autenticità delle convocazioni emesse dal dipartimento del Ministero dell'Interno russo - Esame non giurisdizionale, rapido e distinto da quello del tribunale amministrativo, da parte dell'OFPPA delle doglianze del richiedente): [C. Eur., 30.8.2022, W. c. Francia, 1348/21](#);

Art. 6 par. 1 (Nessuna violazione - Udiienza equa - Rigetto sufficientemente motivato del ricorso penale, a seguito di un voto di parità, basato sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, come richiesto dal diritto interno - Il voto di parità non costituisce di per sé una violazione dell'Articolo 6): [C. Eur., 5.7.2022, Loizides c. Cipro, 31029/15](#);

Art. 7 (Violazione - Applicazione retroattiva della legge penale): [C. Eur., 12.7.2022, Kotlyar c. Russia, 38825/16](#);

Art. 8 (Violazione - Vita privata - Divieto generale e indiscriminato sul possesso di materiale pornografico da parte dei detenuti, che non consente di valutare la

proporzionalità in un caso individuale): [C. Eur., 7.7.2022, Chocholáč c. Slovacchia, 81292/17](#);

Art. 8 (Violazione - Vita privata - Obblighi positivi - Vizi significativi nell'indagine penale relativa a presunte molestie sessuali sul posto di lavoro - Mancata tutela dell'integrità personale della denunciante - Inosservanza del dovere dello Stato di adottare misure di protezione dalla vittimizzazione secondaria): [C. Eur., 30.8.2022, C. c. Romania, 47358/20](#);

Art. 10 (Violazione - Libertà di espressione - Perquisizione ingiustificata dell'abitazione di un giornalista e sequestro dei suoi dispositivi elettronici in assenza di garanzie procedurali contro l'interferenza con la riservatezza delle fonti giornalistiche): [C. Eur., 30.8.2022, Sergey Sorokin c. Russia, 52808/09](#);

Art. 1 Prot. 1 (Violazione - Regolamentazione dell'uso dei beni - Rigetto da parte dei tribunali nazionali della richiesta di risarcimento a seguito del sequestro, durante un'indagine penale, di un castello, restituito in stato di deterioramento quattro anni dopo, in assenza di prova da parte della società richiedente che il danno fosse il risultato di una grave negligenza da parte dello Stato - Onere della prova a carico del servizio pubblico di giustizia responsabile della conservazione della proprietà): [C. Eur., 7.7.2022, Chateau du Francport c. Francia, 3269/18](#);

Art. 1 Prot. 1 (Violazione - Controllo dell'uso della proprietà - Sequestro di sacchi di filo di rame al richiedente, le cui accuse sono state alla fine ritirate, e consegna alla società a cui il filo era stato presumibilmente rubato - Mancanza di una procedura legale che salvaguardi gli interessi degli interessati contro l'arbitrarietà nella restituzione degli oggetti sequestrati alla presunta parte lesa - Mancata correzione delle carenze da parte dei tribunali nazionali - Equo equilibrio tra gli interessi in competizione sconvolti): [C. Eur., 7.7.2022, Ferhatović c. Slovenia, 64725/19](#).

Legislazione UE

[Regolamento \(UE\) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2022 che modifica il regolamento \(UE\) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen \(SIS\)](#)